

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO IN ALTRE SOCIETÀ

Il Codice di autodisciplina approvato dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. A tal fine è previsto che individui criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

In merito a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("SIAS") ha adottato la presente procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

1. Società di rilevanti dimensioni

Ai fini del presente documento si intendono per "società di rilevanti dimensioni":

- a. le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;
- b. le società italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati, che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c. le società italiane o estere diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di SIAS

2.1 Amministratori esecutivi a cui sono attribuite deleghe di gestione

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 4.

2.2 Amministratori esecutivi a cui non sono attribuite deleghe di gestione

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 6.

2.3 Amministratori non esecutivi

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 8.

2.4 Ai fini del computo degli incarichi:

- ❑ non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società controllate direttamente e/o indirettamente da SIAS, nonchè in Società controllanti la medesima;
- ❑ non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente e degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in associazioni, fondazioni, società consortili, consorzi e società cooperative non quotate;
- ❑ ai fini dell'individuazione delle società di rilevanti dimensioni di cui all'art. 1, lettera c., per "ricavi delle vendite e delle prestazioni" si intendono i proventi derivanti dalla gestione caratteristica;
- ❑ in caso di cariche ricoperte in società appartenenti ad un medesimo gruppo e qualora l'amministratore ricopra analoga carica nella controllante e in società da questa controllate ricomprese nel suo perimetro di consolidamento, l'individuazione delle società di rilevanti dimensioni verrà effettuata per la controllante sulla base del bilancio consolidato e per le controllate sulla base dei rispettivi bilanci civilistici individuali, anche nell'ipotesi in cui quest'ultime, in qualità di sub-holding, redigano un proprio bilancio consolidato;
- ❑ in caso di cariche ricoperte in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo gruppo, il "peso" attribuito a ciascuno degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, ad eccezione del primo, è ridotto di 1/2 e, in ogni caso, l'assunzione di più incarichi nel medesimo gruppo non comporterà l'attribuzione di un "peso" complessivo superiore a 2.

3. **Deroghe al numero massimo degli incarichi**

E' rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SIAS di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) al superamento dei limiti di cui al paragrafo 2.